

# MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.4 – BONIFICA DEI SITI ORFANI



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

**L'Investimento 3.4 è dedicato alla *bonifica dei siti orfani, ex aree industriali oggi in stato di abbandono, che rappresentano un serio rischio per la salute dei cittadini.***

La misura mira alla bonifica e al loro reinserimento nel mercato immobiliare, col duplice obiettivo di preservare il capitale naturale esistente, senza avviare nuove costruzioni con conseguente consumo di suolo, e di promuovere un'economia circolare.

Le risorse ammontano a **500 milioni di euro** e, dopo l'individuazione dei siti orfani nel novembre 2021, ne prevedono l'approvazione, la messa in sicurezza e la bonifica entro marzo 2026.

L'articolo 17 del decreto legge 152 del 2021, stabilisce che il Ministero della transizione ecologica<sup>1</sup>, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. Le informazioni per la predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero della transizione ecologica (Mite), il 22 novembre 2021 ha approvato con [decreto ministeriale 222](#) l'elenco dei siti orfani da bonificare, nell'ambito dell'Investimento 3.4 e nei limiti dei fondi dello stesso.

Il Mite successivamente ha emanato con decreto direttoriale n. 15 del 23 febbraio 2022<sup>2</sup> i criteri di ammissibilità degli interventi di bonifica dei siti orfani, in particolare tra questi il Ministero ha previsto: la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie di suolo interessata dagli interventi finanziati, il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e il divieto di doppio finanziamento. In allegato al decreto è stata pubblicata anche la *check – list* per la verifica dell'ammissibilità degli interventi finanziati.

Il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani è stato adottato con il Decreto ministeriale del 4 agosto 2022<sup>3</sup>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, conseguendo la *milestone denominata M2C4-24* “Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani”.in anticipo rispetto alla scadenza prevista per dicembre 2022. L'Allegato 2 al DM, come previsto dall'articolo 17 del decreto legge 152 del 2021, reca l'elenco dei siti orfani e gli specifici

---

<sup>1</sup> Il Ministero della transizione ecologica – Mite – ha assunto la nuova denominazione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Mase – con l'insediamento del Governo Meloni.

<sup>2</sup> Decreto direttoriale n. 15 del 23 febbraio 2022.

<sup>3</sup> Decreto ministeriale 4 agosto 2022

interventi oggetto di finanziamento da effettuare in ogni singolo sito, ripartendo anche le risorse per singolo intervento; l'Allegato 1 segnala, invece, la ripartizione dei fondi tra i soggetti attuatori, Regioni e Province autonome, come segnalato nell'articolo 3 del decreto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 4 comma 3 gli interventi mirano a raggiungere il *target* di riqualificare il suolo dei siti orfani, contribuendo a ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. In particolare tra gli interventi previsti dal piano si segnalano:

- messa in sicurezza di emergenza;
- piano di caratterizzazione;
- analisi di rischio;
- messa in sicurezza permanente;
- messa in sicurezza operativa;
- progetto operativo di bonifica.

La tipologia degli interventi previsti e le matrici ambientali oggetto di degli interventi risultano essere coerenti con il *target* di rivitalizzazione della superficie del sito, promuovendo il possibile riutilizzo di tali aree. Risulta opportuno segnalare come il successivo articolo 5 specifici il criterio per valutare il raggiungimento del *target* M2C4-25, l'obiettivo quantitativo si ritiene raggiunto quando almeno il 70 per cento della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi, è stata riqualificata. Ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura pari ad almeno il 70 per cento della somma di tutte le superfici di suolo interessate per ciascuna regione o provincia autonoma. L'articolo 6 del decreto riporta le cause di decadenza del beneficio tra le quali occorre sottolineare la violazione del divieto del doppio finanziamento, il mancato rispetto del principio del di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) e del contributo all'obiettivo climatico (*tagging*).

Il Ministero ha anche indicato per ciascuna regione il numero degli interventi di bonifica autorizzati e i finanziamenti complessivamente accordati:

- Valle d'Aosta - 4 siti - 4 milioni di euro;
- Piemonte – 12 siti - 37 milioni di euro;
- Liguria – 1 sito, 12 milioni di euro;

- Lombardia – 42 siti, 52 milioni di euro;
- Trentino Alto Adige – 4 siti - 6 milioni di euro;
- Veneto – 10 siti – 10 milioni di euro;
- Friuli Venezia Giulia - 3 siti – 10 milioni di euro;
- Emilia Romagna – 18 siti – 17 milioni d euro;
- Toscana - 9 siti – 31 milioni di euro;
- Umbria – 2 siti – 1 milione di euro;
- Marche – 1 sito – 2 milioni di euro;
- Abruzzo – 6 siti – 12 milioni di euro;
- Lazio - 4 siti – 38 milioni di euro;
- Sardegna – 4 siti – 27 milioni di euro;
- Campania – 15 siti – 60 milioni di euro;
- Molise – 2 siti – 6 milioni di euro;
- Puglia – 3 siti – 44 milioni di euro;
- Basilicata – 1 sito - 11 milioni di euro;
- Calabria – 4 siti – 26 milioni di euro;
- Sicilia – 7 siti – 64 milioni di euro.

Infine, occorre segnalare che l'articolo 37 del decreto legge<sup>4</sup> 77 del 2021, introduce misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali con l'obiettivo di accelerare le procedure di riconversione e la bonifica di quelli contaminati.

---

<sup>4</sup> Decreto legge 77 del 31 maggio 2021 .

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Riferimenti normativi</b> | Decreto legge 152 del 2021, articolo 17; legge di conversione 233 del 2021;<br>Decreto legge 77 del 2021, articolo 37; legge di conversione 108 del 2021;<br>Decreto del Ministero della transizione ecologica 222 del 22 novembre 2021, Elenco siti orfani;<br>Decreto Ministeriale 4 agosto 2022 |
| <b>Tag</b>                   | PNRR; transizione ecologica; Missione 2; Componente 4; MiTE; economia circolare; bonifica siti; mercato immobiliare; risorse; siti orfani; Conferenza unificata; consumo di suolo; DNSH  |
| <b>Glossario</b>             | PNRR; Missione; Componente; siti orfani; Conferenza unificata; DNSH  |